

Comune di Macerata
Codice IPA
c_e783

Codice ADO
33CA0*

- 1 GIU. 2017

N. Prot. No. 40836 Classifica 23



MOZIONE DI PROPOSTA DI AVVIO DELLA REALIZZAZIONE CONDIVISA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Premesso che:

- la Commissione Europea si è dotata di una strategia per la riduzione degli effetti sulla salute umana e l'ambiente di biocidi e pesticidi;
- la tutela del paesaggio e la recente notizia della creazione di un Osservatorio del Paesaggio da parte della Regione Marche, dovrebbero spingere i Sindaci a promuovere un ancor maggiore rispetto dell'ambiente e quindi della salute pubblica;
- in linea con le battaglie per la salute che da anni sta portando avanti la Rete di Economia Solidale delle Marche (REES), crediamo che sia indispensabile mettere in atto azioni efficaci ed immediate con l'obiettivo di convertire l'utilizzo di agrofarmaci verso quello di prodotti ecologici per un'agricoltura naturale rispettosa della salute delle persone e dell'ambiente;
- la ricerca scientifica evidenzia sempre più di frequente che l'uso di prodotti fitosanitari determina danni alla salute umana e all'ambiente;
- l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci, per uso agricolo e non agricolo, oltre ad essere sottoposto alle prescrizioni in materia di tutela della acque dall'inquinamento (D.Lgs. 152 del 2006) è, ancor più fortemente assoggettato dalla L.R. 33/2012 a limiti in ragione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio apistico e dei prodotti derivanti dall'esercizio della apicoltura, sino a vietarne l'uso su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali;
- il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento si inserisce tra le misure previste dal D.Lgs. 150/2012, attuativo della direttiva CE 2009/128 e dal PAN - Piano d'Azione Nazionale (Allegato B), a completamento di un quadro di impegni e di azioni che le Autorità competenti pongono in essere per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Considerato che:

1) l'uso dei prodotti fitofarmaci:

- è, per l'esercizio dell'agricoltura integrata, necessariamente soggetto a limiti di convivenza con i metodi di produzione "biologica" (Reg. CE N. 834/2007 relativo alla "Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici");
- è, per trattamenti fitosanitari, altresì vietato in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni;
- è inoltre vietato nei centri urbani, così come prescritto dalla L.R. 25/1988;
- è sottoposto a limiti in ragione della conservazione e della protezione idrogeologica dei suoli;
- può recare danno alla biodiversità e al patrimonio paesaggistico tutelati dalla legislazione nazionale (art. 9 e 32 della Costituzione, D.Lgs. 152 del 2006) e da quella comunitaria (regg. 1305, 1306, 1307 del 2013 - nuova Pac 2014-2020) che lega e vincola, l'accesso al sistema degli aiuti, al rispetto delle misure di "condizionalità ambientale";
- può recare danno alla salute umana, tutelata dall'art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale, sia in seguito alla assunzione di alimenti che presentano livelli di residui, sia in seguito al contatto diretto con i pesticidi (per inalazione o per assunzione ad esempio tramite acque contaminate);

2) molti pesticidi sono interferenti endocrini (rapporto del 2012 dell'Organizzazione *Mondiale*

della Sanità e del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente,) e alcuni sono probabilmente cancerogeni (Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro, agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità);

3) spesso c'è l'errata convinzione di usare prodotti innocui e che solo una piccolissima percentuale del prodotto irrorato raggiunge il bersaglio, il resto si disperde nell'ambiente;

4) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale documenta che in Italia le acque, sia superficiali che profonde, inquinate da pesticidi (soprattutto erbicidi) sono oltre il 70% e ancora troviamo nell'acqua potabile residui di atrazina dopo decenni dalla loro messa al bando e che la tendenza è costantemente in aumento;

5) vale in primis il principio di precauzione (D.Lgs. 150/2012 art.2 comma 2) e di prevenzione (Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, Rio de Janeiro 1992);

6) il regolamento ha l'obiettivo di contribuire a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, promuovere l'applicazione della difesa integrata e gli approcci alternativi ai metodi chimici;

7) l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha dato il suo autorevole parere, condiviso dalla comunità scientifica internazionale, classificando il glifosate (principio attivo principale della maggioranza dei diserbanti chimici) in classe 2A, di probabile cancerogenicità per l'uomo;

8) i pesticidi, erbicidi compresi, anche quelli venduti come subito degradabili, vengono trovati presenti in quasi tutti gli alimenti, compresi pane, latte e latte materno, e nelle urine;

9) la sempre più corposa letteratura scientifica attesta che ci sono rischi per la salute umana, in particolare per gli organismi in via di sviluppo e per l'infanzia anche a dosi minimali (azione di perturbatori endocrini, danni neuropsichici, effetti oncogeni e teratogeni e altro ancora);

10) il Ministero della Salute ha emanato un recente Decreto, in data 9 agosto 2016, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016, dove viene revocato l'impiego del glifosate:

a) nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a del decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;

b) in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;

e vengono inoltre emanate prescrizioni supplementari dell'etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: "divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Premesso che

La proposta di regolamento allegata alla presente mozione è un semplice punto di partenza proposto dalla Rees Marche, che condividiamo ma che costituisce il documento da approvare.

Impegna l'Amministrazione

Ad avviare, in tempi stretti, un percorso condiviso che porti alla stesura di un nuovo *Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari*.

Cherubini Roberto

Messi Carla

Boccia Andrea

Comune di Macerata

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari¹ su tutto il territorio comunale. Esso è parte integrante del vigente Regolamento d'igiene e ne sostituisce e integra gli articoli o parti che disciplinano la stessa materia. I prodotti fitosanitari a cui si riferisce questo regolamento sono riportati nell'allegato A.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano in tutte le aree non agricole e in tutte le aree agricole non destinate a produzione (es. le scarpate) del territorio comunale.

Art. 3 Norme generali nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, è fatto obbligo a chiunque impieghi, a qualsiasi titolo, per scopi produttivi (agricoli e non*), prodotti fitosanitari, di porre in essere ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Si fa divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in tutte le aree non agricole e in tutte le aree agricole non destinate a produzione (es. le scarpate). E' ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari previsti dalla normativa sull'agricoltura biologica.

3. L'Amministrazione comunale, esclude l'uso di prodotti fitosanitari in tutti gli spazi di sua proprietà, competenza e in tutti i casi si trovi ad operare e a far operare.

Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari saranno possibili solo in caso di emergenza per situazioni non prevedibili da supportarsi con dettagliata relazione tecnica redatta dall'ufficio comunale competente e per la quale non sia possibile adottare altre soluzioni, comunque, al fine di proteggere la salute pubblica e l'ambiente, previa emanazione di apposita ordinanza.

L'Amministrazione adotta le seguenti modalità d'intervento:

a) nelle aree verdi (aiuole, scarpate, fossi, prati, terreni marginali, ecc.) la manutenzione dovrà essere effettuata tramite sfalcio, al fine di garantire l'adeguata maturazione e funzionalità della copertura vegetale;

b) per le piante che si sviluppano su supporti artificiali, come banchine stradali, marciapiedi, lastricati, muretti e vecchie mura, il controllo dovrà essere effettuato sulla base della conoscenza delle diverse specie e, laddove necessario, con mezzi

¹ ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 194/95

sono **prodotti fitosanitari** (Reg. CE 1107/2009 - Reg. UE 528/2012)

- l'insieme ai diversi sinonimi, ampiamente utilizzati, come pesticidi, fitofarmaci, agrofarmaci;
- i singoli componenti ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, comprensive dei coformulanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti;

2. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;

3. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

4. eliminare le piante indesiderate;

5. eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato ac-crescimento.

c) meccanici e fisici (caldo, vapore, ecc.).

Art. 4 Zona di Rispetto in prossimità di aree specifiche

Il trattamento dovrà prevedere una zona di rispetto di 50 m. (Allegato B) al fine di prevenire l'effetto deriva.

La zona di rispetto dovrà essere prevista in caso di:

- aree pubbliche o private confinanti con le zone trattate;
- prossimità con strade, fossi, canali, fonti e corpi idrici superficiali.

La distanza dai corpi idrici dovrà essere misurata dal ciglio di sponda dell'alveo di piena ordinaria e dovrà, comunque, essere garantita la tutela della vegetazione ripariale.

La zona di rispetto dovrà essere prevista anche in prossimità di falda affiorante e in tutti i casi vi sia la presenza di ruscellamento.

Il trattamento dovrà prevedere una zona di rispetto di 200 m. da pozzi, punti di captazione o derivazione di acqua destinata al consumo umano e all'irrigazione di terreni.

Art. 5 Informazione preventiva nei confronti della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari (Piano d'Azione Nazionale (PAN) art. A.2.2)

E' fatto obbligo di segnalazione del trattamento tramite opportune tabellature da posizionarsi almeno 24 ore prima.

Le tabellature (struttura di sostegno e supporto di testo) dovranno essere installate con le seguenti modalità ed avere le seguenti caratteristiche:

- essere poste con modalità di presegnalazione a non meno di m 10 dai limiti delle aree oggetto di trattamento e ripetute ai margini della zona trattata;
- essere rivolte verso l'esterno della zona trattata e comunque con modalità che garantiscano facile ed efficace comprensione;
- essere poste ad un'altezza compresa fra 160 e 180 cm;
- le dimensioni del supporto di testo non potranno essere inferiori a quelle di un foglio A4 (21x29,7 cm);
- essere posizionate in prossimità di tutti i punti di passaggio delle persone. Se l'area trattata è limitrofa ad una strada o ad altro tipo di percorso, la distanza fra una tabella e la successiva non potrà essere superiore ai 30 m. Negli altri casi la distanza fra due tabelle non potrà essere superiore ai 10 m.

Il testo di segnalazione dovrà essere di facile comprensione e riportare:

1. la dicitura:

“Area trattata con sostanze IRRITANTI/NOCIVE/TOSSICHE/MOLTO TOSSICHE”;

2. la data di inizio e termine dell'attività di trattamento

3. le informazioni presenti nella Scheda di sicurezza del prodotto utilizzato, rilasciata dal distributore (ai sensi del D.Lgs. 14/3/2003 n. 65), come di seguito elencate:

4. il tipo di prodotto e nome commerciale;

5. in apposito riquadro, il simbolo della classe tossicologica, il riquadro dovrà avere dimensioni non inferiori a 5x5 cm;

6. denominazione sostanza attiva;

7. numero e data di registrazione del prodotto e frasi di rischio (es. nocivo per inalazione);
8. informazioni per il medico;
9. terapia d'intervento;
10. tempo di rientro².

La tabellatura non potrà essere rimossa prima della scadenza del tempo di rientro.

Art. 6 Prelievo dell'acqua per il trattamento

L'acqua, necessaria per eseguire il trattamento con prodotti fitosanitari, può essere prelevata dai corpi idrici, solamente se si dispone di mezzi aspiranti che siano autonomi e separati dall'attrezzatura irrorante, al fine di evitare il rischio di reflusso del liquido verso la fonte di approvvigionamento.

Art. 7 Divieti

E' fatto divieto:

1. di trattamento:
 - in presenza di vento;
 - in presenza di pioggia o con suolo ancora bagnato;
 - con temperature superiori ai 24°C.;
 - durante il periodo di fioritura, su vegetazione spontanea e su colture erbacee, arboree e ornamentali, ai sensi dell'art 8 L.R. Marche 33/2012;
 - in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni legnose. In tal caso va effettuato lo sfalcio almeno 24 ore prima del trattamento.
2. di trattare le scarpate naturali o artificiali non utilizzate ad uso agricolo aventi una pendenza superiore al 4%;
3. di utilizzare trattamenti con erbicidi su strade interpoderali.

La gestione delle erbe dovrà essere effettuata solo con mezzi meccanici e comunque in modo da non danneggiare l'apparato radicale dello strato erboso.

Art. 8 Obblighi

E' fatto obbligo:

- a. di preservare la copertura vegetale delle aree non coltivate prospicienti i fossi di scolo delle acque piovane;
- b. di mantenere una fascia di rispetto di 2,5 m. dal bordo dei fossati permanenti di scolo delle acque piovane.
- c. di utilizzare ugelli antideriva;
- d. di mantenere, durante la lavorazione, la barra alla minor altezza possibile.

Art. 9 Monitoraggio

Il Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica, può mettere in atto tutte le misure utili per controllare lo stato dell'ambiente in seguito all'adozione del presente regolamento.

In particolare, potranno essere previste attività di monitoraggio funzionali alla verifica dello stato di salute delle diverse porzioni di agroecosistema e della qualità ambientale nel suo complesso.

² il tempo di rientro è il tempo minimo che deve intercorrere tra il trattamento e il rientro, di uomini e animali, nell'appezzamento irrorato, senza che questi subiscano danni

Il monitoraggio potrà essere effettuato su aree campione opportunamente individuate.

Art. 10 Sanzioni per mancato rispetto delle norme per l'utilizzo di prodotti fitosanitari

1. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, del codice penale e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 194/1995, dal D.P.R. n. 290/2001, dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. Marche n. 38/1998.

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nei precedenti articoli, per i casi non già determinati da leggi, si applicano sanzioni amministrative, determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. Il limite inferiore viene posto ad **euro 200** e quello superiore ad **euro 1.000**.

I trasgressori del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono puniti senza pregiudizio per l'eventuale azione penale, nel modo seguente:

	Ampiezza superficie trattata	Sanzione amministrativa
Prima trasgressione	Inferiore a mq. 100,00	Da € 200,00 a € 500,00
	Da mq. 100,00 a mq. 500,00	Da € 500,00 a € 700,00
	Da mq. 501,00 a mq. 1.000,00	Da € 700,00 a € 850,00
	Superiore a mq. 1.000,00	Da € 850,00 a € 1.000,00

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è demandata al Comando di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e agli altri organi di competenza.

2. E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 Accertamento, contestazione, notificazione, pagamento

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

2. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 50% entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.
6. Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
7. Avverso l'ordinanza è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689.
8. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate ai sensi dei precedenti articoli, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con l'ulteriore sanzione da € 250,00 a € 700,00, fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato.
9. Nel caso in cui la violazione venga reiterata nell'arco di tre anni dalla prima trasgressione, l'importo della sanzione viene raddoppiato.

Art. 12 Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge.

